

### Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini va garantito

---

Cassazione Civile Sezioni Unite – Sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946

Nel caso concreto ha la Corte di Cassazione ha enunciato, ai sensi dell'art. 363, primo comma, c.p.c., il seguente principio di diritto nell'interesse della legge:

*"In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".*

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha origine a seguito della richiesta del Procuratore Generale ex art 363 comma 1 c.p.c. di enunciazione del principio di diritto al quale i Giudici della Corte di Appello di Milano avrebbero dovuto attenersi nel decidere il caso di un figlio nato da parto anonimo che aveva chiesto di poter verificare attraverso interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di mantenere l'anonimato.

Peraltro, con sentenza 278 /2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 28 comma 7 della legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di sentire – su richiesta del figlio - la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai fini di un 'eventuale revoca di tale dichiarazione.

Con tale pronuncia si è riconosciuto il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini: tuttavia alla pronuncia della Corte Costituzionale avrebbe dovuto essere dato un seguito legislativo volto a stabilire le modalità attuative del cd interpello della madre biologica.

In attesa di tale intervento, alcuni Tribunali hanno dato attuazione al dictum delegando il Giudice relatore a verificare l'attuale volontà della madre biologica dei soggetti ricorrenti; viceversa altri uffici, tra cui la Corte di Appello di Milano non consentivano il compimento di ricerche e di interpello della madre che aveva deciso di rimanere anonima, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale non fosse immediatamente efficace stante la riserva di legge.

Su questo contrasto la Cassazione ha stabilito che la sentenza della Corte Costituzionale non sia una mera pronuncia di principio ma contenga anche la regola chiara circa la possibilità di interpello della madre biologica anonima da parte del Giudice su richiesta del figlio.

Nell'attesa che il legislatore intervenga gli organi giurisdizionali devono applicare direttamente il principio statuito dalla Corte Costituzionale cercando di trovare nel sistema le regole più idonee per la decisione dei singoli casi, posto che del sistema fa parte anche il principio vincolante statuito dalla Corte.

Collegamento ipertestuale:

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/01/27/parto-anonimo-interpello-madre>